

*Nel corso della seduta di ieri, 22 settembre, l'Aula della Camera ha iniziato e concluso l'esame del ddl comunitaria 2009 che è stato approvato con modifiche rispetto al testo della Commissione. Il provvedimento passerà ora al Senato.*

*Riportiamo di seguito l'articolato così come modificato (le parti in grassetto corrispondono a ciò che è stato introdotto e quelle riquadrate ed evidenziate in giallo a ciò che è stato soppresso) e gli ordini del giorno.*

## Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

#### Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive elencate nei medesimi allegati. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può

adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorso venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

#### Allegato A

*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»;

2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione).

#### Allegato B

*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali - termine di recepimento: 19 dicembre 2010;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente - termine di recepimento: 26 dicembre 2010;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale - termine di recepimento: 5 dicembre 2011;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - termine di recepimento: 13 luglio 2010.

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

**2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativa alla sicurezza dei giocattoli - termine di recepimento: 20 gennaio 2011.**

## Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che

l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

f-bis) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali, specifici, avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

### Art. 3.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti

per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

#### Art. 4.

*(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).*

1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

#### Art. 5.

*(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

#### Art. 5. 1.

*(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).*

**1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:**

**«4-bis. - (Attuazione degli atti di indirizzo alle Camere). - 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea, tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativa all'Unione europea.**

**2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.**

**3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.**

**4-ter. - (Programma nazionale di riforma). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicurano la tempestiva consultazione ed informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.**

**2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.**

**d) il comma 3 dell'articolo 15-bis è sostituito dal seguente:**

**«3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento».**

*Art. 5-bis.*

*(Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, concernente relazioni annuali al Parlamento).*

1. L'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Relazioni annuali al Parlamento*). - 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».

#### Art. 5-ter.

*(Modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia).*

1. All'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese».

## Capo II

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

#### Art. 6.

*(Attuazione della direttiva 2008/46/CE).*

1. All'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «direttiva 2004/40/CE» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».

#### Art. 7.

*(Modifica all'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino).*

1. Il comma 8 dell'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e successive modificazioni, è abrogato.

#### Art. 7. 1.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico).*

**01. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi».**

**1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituito dal seguente:**

**«5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 11, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato».**

**Art. 7.1.**

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/31/CE).*

**1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e i criteri direttivi generali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1031/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

**2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:**

**a) prevedere che le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio siano di interesse industriale strategico e che siano svolte in base a concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di valutazione di impatto ambientale;**

**b) prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attività di indagine svolte con oneri a carico dei richiedenti la concessione in regime di autorizzazione al fine di valutare l'idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione;**

**c) prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, mediante studi ed analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;**

**d) stabilire gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei siti ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19 della direttiva 2009/31/CE da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;**

**e) stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio.**

**Art. 7.1.**

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/31/CE).*

**1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e i criteri direttivi generali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1031/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

**2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia e**

**il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:**

- a) prevedere che le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio siano di interesse industriale strategico e che siano svolte in base a concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché, laddove previsto, dalle amministrazioni locali competenti, a seguito di valutazione di impatto ambientale;**
- b) prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attività di indagine svolte in regime di autorizzazione al fine di valutare l'idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione;**
- c) prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, mediante studi ed analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;**
- d) stabilire gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei siti da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;**
- e) stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio.**

*Art. 7-bis.*

*(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).*

1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e successive modificazioni, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo la parola: «l'essiccazione» sono inserite le seguenti: «nonché **la pollina previa autorizzazione degli enti competenti per territorio** **ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19 della direttiva 2009/31/CE**».

*Art. 7-ter.*

*(Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).*

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, entro **il 31 dicembre 2009** **tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge** i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al citato registro all'atto dell'iscrizione.

2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di

gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano, entro **il 31 dicembre 2009** **tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali e reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno 2008, suddivise secondo le categorie di cui all'allegato 1A annesso al decreto legislativo n. 151 del 2005, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali».

*Art. 7-quater.*

*(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernenti l'inclusione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari).*

1. Alla sezione III dell'allegato 2 annesso al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificata dall'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, alla lettera a), le parole: «incluso destrosio, e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché» e, alla lettera b), le parole: «a base di grano e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano, nonché prodotti derivati purché»;

b) al numero 6, lettera a), le parole: «grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché».

*Art. 7-quater.1. –*

*(Attuazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio, (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 del Consiglio e (CE) n. 2065/2001 del 22 ottobre 2001 della Commissione).*

**1. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio:**

a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nell'ambito delle amministrazioni, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b);

b) l'AGEA è designata autorità di *audit* ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c).

**2. In attuazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2065/2001 del 22 ottobre 2001 della Commissione, l'autorità competente è individuata ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.**

*Art. 7-quinquies.*

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana).*

1. All'articolo 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore **della presente legge** **della presente disposizione**,

un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui alla presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 3. Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine»;

b) alla rubrica, le parole: «Disposizioni per il parziale recepimento» sono sostituite dalla seguente: «Recepimento».

*Art. 7-sexies.*

*(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE)*

*n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).*

1. Al fine di garantire il corretto adempimento di quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune, all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole: «interventi e misure **sul mercato agricolo nazionali nel settore agricolo e agroalimentare**» sono inserite le seguenti: «nonché **alle altre finalità istituzionali dell'AGEA medesima per le altre finalità istituzionali dell'AGEA**».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti».

*Art. 7-septies.*

*(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo).*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituita dalla seguente:

«a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e

diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni»;

2. Ai fini di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, come modificata dal comma 1 del presente articolo, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 4:

1) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale»;

2) al comma 2, dopo le parole: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

*b*) all'articolo 5, comma 3, le parole: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno».

#### *Art. 7-octies.*

*(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche).*

1. Il comma 2 dell'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, **dalle ore 24.00 alle ore 7.00**, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, **mercati** o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, **nonché per la vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali autorizzati ai sensi delle pertinenti discipline di settore**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta **anche** la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate».

#### *Art. 7-novies.*

*(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002).*

1. All'articolo 17, comma 6, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono aggiunte, in fine, le parole: «sulla base dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge».

#### *Art. 7-novies.*

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli).*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativa alla sicurezza dei giocattoli, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) prevedere il coordinamento delle previsioni attuative della delega con quelle previste dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei

giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, prevedendo in particolare che il Ministero dello sviluppo economico abbia la vigilanza sui controlli sulla sicurezza dei giocattoli;

*b)* prevedere, anche allo scopo di ottemperare al disposto dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) 765/2008, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza, delle camere di commercio industria e artigianato, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché della collaborazione della Guardia di finanza, conformemente al dettato dell'articolo 2, comma 2, lettera *m*), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

*c)* prevedere che, con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, vengano impartite le necessarie disposizioni atte a garantire il coordinamento tra le funzioni assegnate in fase di attuazione della delega al suddetto Ministero dello sviluppo economico e quelle attribuite alle altre amministrazioni preposte alla vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei giocattoli, per gli aspetti di specifica competenza;

*d)* prevedere, in fase di attuazione dell'articolo 50 della direttiva 2009/48/CE, le fattispecie di divieto di immissione sul mercato, nonché quelle di richiamo e di ritiro del prodotto, per le ipotesi di giocattoli privi di documentazione tecnica idonea a provare la sicurezza del prodotto, nonché mancanti di marcatura CE, nonché la relativa disciplina di notifica immediata alla parte interessata, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento.

**1-bis.** All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOPTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

##### Art. 8.

*(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare completa attuazione alle seguenti decisioni quadro:

*a)* decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

*b)* decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;

*c)* decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

*d)* decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *d)*, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato;

*b)* attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1.

7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

#### Art. 9.

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti).*

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, e dall'articolo 8, comma 3, nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nonché una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare di dati personali, oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

**Art. 9-bis.** *(Attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata).*

**1. All'articolo 49 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:**

**«c-bis) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata»;**

**b) il comma 3 è sostituito dal seguente:**

**«3. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere b) e c-bis), del presente articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati»;**

**2. L'articolo 53 della citata legge n. 88 del 2009 è sostituito dal seguente:**

**«Art. 53. - (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata). - 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2».**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nel condividere le conclusioni del Secondo rapporto della Commissione indipendente sulla Turchia del settembre 2009, presieduta da Martti Ahtisaari, ex Presidente della Repubblica di Finlandia e Premio Nobel per la Pace 2008, secondo le quali «La Commissione indipendente resta convinta dei numerosi vantaggi che presenterebbe la convergenza della Turchia con l'Europa e l'eventuale adesione all'UE di una Turchia trasformata, sia per il paese che per l'Unione stessa. Gli enormi progressi realizzati dalla Turchia in tutti i campi negli ultimi 10 anni sono stati chiaramente legati allo *status* della Turchia di paese candidato all'UE e al relativo processo di adesione. Per garantire

un seguito al processo di trasformazione della Turchia, è necessario preservare la sua prospettiva europea. Nessuno può prevedere l'esito del processo di adesione e se l'obiettivo dichiarato potrà essere raggiunto, ma la possibilità di centrare l'obiettivo dipende anche dalla credibilità dell'UE, dal suo interesse e dalla correttezza dovuta a tutti i paesi candidati.»;

nel ricordare la risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione affari esteri, emigrazione del Senato della Repubblica del 14 gennaio 2009 la quale «ribadisce la centralità della Turchia, la cui prospettiva europea rappresenta un potente fattore di equilibrio geopolitico e di stabilità nell'area del Mediterraneo e del Medio oriente. Saluta con favore l'apertura di due ulteriori capitoli negoziali in occasione della Conferenza di adesione del dicembre 2008 ed auspica che la dinamica del processo di adesione possa proseguire con slancio nel corso della Presidenza ceca e di quella svedese nella seconda metà del 2009. Auspica pertanto che al governo turco venga concesso il massimo sostegno in vista delle riforme politiche necessarie perché il paese risponda ai criteri di Copenhagen e possa fruire di un'ulteriore accelerazione del processo negoziale. Invita quindi il Governo e tutti gli altri attori in campo a approfondire il massimo impegno, in tutte le sedi, per incoraggiare la Turchia nel processo di allineamento all'*acquis* comunitario nonché per favorire il buon esito dei negoziati tra i leader delle comunità greco-cipriota e turco-cipriota e la normalizzazione dei rapporti bilaterali tra Turchia e Cipro.»;

nel ricordare infine che la mancata soluzione della questione cipriota è dovuta al fatto che, a pochi giorni dalla formalizzazione definitiva dell'ingresso nell'Unione europea dell'intera isola, sia i cittadini greco-ciprioti che quelli turco-ciprioti, avrebbero votato un *referendum* per l'adozione o meno del piano dell'ONU, il «piano Annan», che avrebbe portato alla riunificazione dell'isola. Il piano era stato negoziato ed approvato dalle due comunità con l'accordo di Grecia e Turchia e con l'apporto della Commissione europea attraverso il commissario all'allargamento Günter Verheugen. Dopo aver ottenuto la formalizzazione dell'ingresso nell'UE, il Governo e le forze politiche greco-cipriote cambiarono d'avviso e la maggioranza greco-cipriota votò contro, a differenza della comunità turca che lo approvò. Il 21 aprile 2004, tre giorni prima del voto referendario, durante il dibattito al Parlamento europeo, il Commissario Verheugen affermò «personalmente mi sento tradito dal governo della Repubblica di Cipro». Continuare ad attribuire la mancata riunificazione dell'isola e a farne pagare le conseguenze alla Turchia e ai cittadini turchi è immotivato ed ingiusto, impegna il Governo:

a sostenere a livello di Consiglio europeo l'ingresso della Turchia nell'Unione europea alle stesse condizioni poste ad altri paesi candidati all'adesione;

a promuovere una iniziativa politica a livello di Unione europea affinché la Repubblica di Cipro convochi nuovamente un *referendum* con il quale i cittadini siano chiamati ad esprimersi sul piano dell'ONU, il «piano Annan», al fine di procedere alla riunificazione dell'isola.

9/2449-A/1. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

### **Non ammissibile**

La Camera,  
premessi che:

il disegno di legge comunitaria per il 2009, prevede il recepimento della direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili che, in particolare, istituisce obiettivi nazionali vincolanti in termini di aumento della percentuale di fonti rinnovabili utilizzate;

detta direttiva è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* europea del 5 giugno 2009, insieme ad altri atti legislativi che costituiscono l'ormai celebre «Pacchetto clima ed energia», che dovrebbe rappresentare una vera e propria svolta a favore della sostenibilità e della sicurezza energetica europea;

con il Pacchetto clima ed energia acquisiscono infatti valore giuridico vincolante gli obiettivi del 20-20-20 con i quali l'Unione europea si è impegnata ad aumentare l'efficienza energetica del 20 per cento, ridurre il consumo di energia del 20 per cento ed aumentare il ricorso a fonti energetiche

alternative del 20 per cento, entro il 2020. Occorre pertanto che anche il nostro Paese traduca l'obiettivo complessivo comunitario del 20 per cento in obiettivo individuale;

al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dalle importazioni di energia, è opportuno stabilire uno stretto collegamento tra lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica;

in realtà la quasi totalità degli sforzi del Governo in materia energetica sta andando verso la produzione di energia nucleare, rischiando fortemente di compromettere il reale decollo delle fonti energetiche rinnovabili, che oltre ad una adeguata normativa necessitano inevitabilmente di adeguate risorse finanziarie che ne consentano effettivamente la crescita;

con la legge 23 luglio 2009, n. 99, il Governo ha infatti intrapreso la strada del ritorno al nucleare, creando le condizioni e le premesse amministrative e procedurali per la realizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare;

il medesimo provvedimento affronta anche il tema dello sviluppo delle energie alternative, prevedendo un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, ma senza alcuna nuova risorsa finanziaria stanziata. In realtà è difficile pensare a un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico, realmente efficace, se non si mettono in campo adeguate risorse e nuovi finanziamenti;

va tra l'altro sottolineato che il contributo che il nucleare potrà dare alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> è del tutto marginale. Ricordiamo infatti che l'impegno europeo a ridurre del 20 per cento le emissioni inquinanti e a produrre il 20 per cento dell'energia da fonti rinnovabili scade nel 2020 e per quella data il Ministro dello sviluppo economico ha più volte annunciato che sarà pronta la prima centrale nucleare. Il nucleare non potrà servire in nessun modo a mantenere gli impegni delle emissioni concordati con gli altri *partner* europei,

impegna il Governo:

a valorizzare e incentivare ulteriormente tutte le misure di risparmio e di efficienza energetica al fine del raggiungimento degli obiettivi finali in materia di energia da fonti rinnovabili, individuando fin da subito quegli obiettivi intermedi indispensabili al conseguimento degli obiettivi obbligatori del 2020;

a prevedere, fin dalla prossima manovra di bilancio, lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie - attualmente del tutto insufficienti - indispensabili per l'attuazione di efficaci politiche fiscali e industriali per il risparmio energetico e la promozione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

a non prorogare ulteriormente la norma - già differita con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 - prevista dalla legge finanziaria per il 2008 che ha disposto l'obbligo per le nuove costruzioni dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

9/2449-A/2. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Evangelisti, Razzi, Aniello Formisano.

## **Respinto**

La Camera,  
premesso che:

il provvedimento in esame prevede il recepimento, entro il 19 dicembre 2010, della direttiva 2008/96/CE, contenente alcune misure finalizzate a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali allo scopo di ridurre il tasso di mortalità ed il numero di incidenti stradali negli Stati dell'Unione Europea. Tale direttiva si applica sia alle strade che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti sia, come codice di buone prassi, anche alle altre strade nazionali, costruite con il finanziamento parziale o totale della Unione Europea. Sotto il profilo dei contenuti, la direttiva in commento prevede la realizzazione di procedure di valutazione di impatto dei progetti di infrastruttura sulla sicurezza stradale, sui controlli e sulla gestione della stessa e, infine, sulle ispezioni da parte degli Stati membri;

in particolare, la direttiva 2008/96/CE prevede che i progetti di costruzione delle infrastrutture debbano essere sottoposti a controlli nelle loro diverse fasi (studio di fattibilità, studi preliminari, progettazione particolareggiata, ultimazione e prima fase di funzionamento) e che a tali controlli debbano essere sottoposti da un controllore indipendente dotato di idonea formazione professionale, che rediga una relazione di controllo, nella quale siano definiti gli aspetti della progettazione che possono rivelarsi critici per la sicurezza. Inoltre, la citata direttiva prevede che gli Stati membri individuino, analizzino e classifichino i tratti stradali in cui è stato registrato un elevato numero di incidenti mortali. Gli stessi dovranno inoltre individuare, analizzare e classificare le sezioni della rete stradale in funzione del loro potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti. I tratti così individuati saranno oggetto di valutazione da parte di gruppi di esperti, mediante visite *in loco*, e per essi saranno adottate misure correttive mirate; infine, sotto il profilo della gestione dei dati, la direttiva 2008/96/CE prevede che gli Stati dell'Unione Europea adottino tutte le misure necessarie affinché l'organo competente rediga una relazione per ciascun incidente mortale verificatosi sulle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea;

l'attuazione del disegno delle reti transeuropee di trasporto rappresenta un obiettivo vitale per l'economia italiana che tuttavia non può prescindere dalla necessità di potenziare la sicurezza delle infrastrutture stradali;

nella comunicazione del 2 giugno 2003 «Programma di azione europeo per la sicurezza stradale: dimezzare il numero delle vittime della strada nell'Unione Europea entro il 2010, una responsabilità condivisa», la Commissione europea ha individuato nell'infrastruttura stradale il terzo pilastro della politica della sicurezza delle strade, che dovrebbe apportare un considerevole contributo alla realizzazione dell'obiettivo comunitario della riduzione degli incidenti;

il 20 novembre 2008 sono Stati resi noti i dati dell'ISTAT circa gli incidenti stradali occorsi nell'anno 2007, che quantificavano in 203.871 gli episodi di sinistri gravi, in 5.131 le persone decedute, e in 325.850 coloro che hanno subito lesioni di diversa entità;

queste cifre fanno percepire l'estrema gravità della situazione e rinsaldano la convinzione che la sicurezza stradale sia un obiettivo irrinunciabile da perseguire con la massima fermezza;

entro il 19 dicembre 2011 gli Stati membri dovranno adottare orientamenti per coadiuvare gli organi competenti nell'applicazione della direttiva 2008/96/CE ed entro tale data gli Stati membri dovranno inoltre adottare programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale, impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di sua competenza finalizzato ad attuare in modo celere e puntuale i principi ed i criteri direttivi contenuti nella direttiva 2008/96/CE, sia nell'ottica di perseguire l'impegno di ridurre almeno del 50 per cento l'incidentalità stradale come richiesto dall'Unione Europea e come previsto dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sia nell'ottica di predisporre in Italia - senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica - un nuovo piano di rilevazione dati relativi all'incidentalità stradale.

9/2449-A/3. Monai, Misiti, Evangelisti, Borghesi, Razzi, Aniello Formisano.

### **Accolto come raccomandazione**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge comunitaria 2009 contiene il recepimento della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

la direttiva vuole stimolare il mercato dei veicoli adibiti a trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico, e soprattutto ad influenzare il mercato dei veicoli *standard* prodotti su larga scala come autovetture, autobus, pullman e autocarri, garantendo una domanda di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico, il cui livello sia sufficientemente sostanzioso per indurre i costruttori e le imprese a investire in questo settore e a sviluppare

ulteriormente veicoli con costi ridotti in termini di consumo energetico, emissioni di CO<sub>2</sub> ed emissioni di sostanze inquinanti;

questa direttiva segna una tappa storica perché passa dalla logica della buona volontà a quella del dovere. Ed infatti, finora, la materia degli appalti verdi è stata connotata da «inviti e raccomandazioni» alle pubbliche amministrazioni, mentre la presente direttiva afferma testualmente all'articolo 1 che «la presente direttiva impone» allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli organismi di diritto pubblico di tener conto dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale nell'arco di tutta la vita al momento dell'acquisto, attraverso appalti, di veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico», pena l'annullamento dell'aggiudicazione;

la direttiva traccia sostanzialmente tre tipi di strade per raggiungere tale obiettivo. La prima consiste nel fissare specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali nella documentazione per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, per ciascun tipo di impatto considerato, oltre che per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale. La seconda suggerisce di integrare nella decisione di acquisto l'impatto energetico e l'impatto ambientale, o inserendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione (se fosse aperta la procedura di appalto), o trasformando gli impatti in valore monetario da includere nella decisione di acquisto. La terza strada suggerisce di adottare la metodologia descritta nell'articolo 6 della direttiva stessa, che trasforma in valore monetario i costi di esercizio nell'intero arco di vita di un veicolo connessi al consumo energetico, oltre ad i costi relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> ed alle emissioni di sostanze inquinanti, indicati nella tabella 2 dell'allegato;

conteggiando nel costo di acquisto dei mezzi pubblici anche i costi di esercizio nell'intero arco di vita di un veicolo si ricava che i veicoli verdi, con ridotti consumi energetici ed emissioni di CO<sub>2</sub> e sostanze inquinanti, hanno costo che non è assolutamente economicamente superiore a quello di veicoli tradizionali e può risultare addirittura inferiore;

in particolare gli enti pubblici sono i maggiori consumatori. Considerando la sola l'Europa è stato valutato che essi spendono circa il 16 per cento del PIL dell'Unione (cfr. manuale «Acquistare verde» della Commissione europea, pag. 6), corrispondente a circa la metà del PIL della Germania. Pertanto gli enti pubblici sono in grado di influenzare in maniera determinante il mercato facendo scelte ambientalmente orientate;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha co-finanziato già nel 2008 un progetto che non ha uguali nel mondo e che prevede la costruzione in Puglia di impianti di distribuzione che erogano idrometano e idrogeno utilizzati come carburante per i veicoli. L'idrometano, in particolare, può essere utilizzato anche da tutte le auto a metano di omologate negli ultimi anni senza bisogno di alcuna modifica;

l'utilizzo dell'idrometano e dell'idrogeno per l'alimentazione dei veicoli ha molti vantaggi perché riduce le emissioni inquinanti del 20 per cento ed aumenta la potenza dell'auto grazie all'elevato potere calorifico dell'idrogeno. Tale progetto, che vede coinvolto il professor Jeremy Rifkin, economista americano attento ai problemi ambientali, ricaverà dall'acqua tutto l'idrogeno necessario utilizzando fonti rinnovabili locali;

la direttiva specifica che il sostegno pubblico per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico è riconosciuto nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di sua competenza finalizzato ad attuare in modo celere e puntuale la direttiva 2009/33/CE.

9/2449-A/4. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Scilipoti, Piffari, Borghesi, Evangelisti, Razzi, Aniello Formisano.

**Accettato**

La Camera,

premessi che:

la legge comunitaria 2009 affronta in maniera più organica i temi di attuazione di norme e direttive dell'Unione europea, disciplinando forse anche in maniera minuta i vari comparti che afferiscono ai doveri istituzionali della Commissione e del Parlamento europeo;

è necessario dare una forte svolta di rinnovamento normativo e di maggiore incidenza istituzionale degli organi comunitari nell'attuazione dei principi e delle finalità del trattato di Lisbona a correzione di un'interpretazione di concepimento di una Europa minore rispetto alle grandi questioni nel quadro della politica europea internazionale, impegna il Governo

ad assumere una risoluta mozione, nell'ambito delle politiche europee e nei consessi di governo, sulle questioni che interessano i vari settori produttivi, compreso quello agricolo, insieme alla filiera produttiva e al cosiddetto *made in Italy*, che hanno bisogno di essere tutelati rispetto ad una sleale e spietata concorrenza nei mercati globali a fronte dei risultati positivi del G8 celebrato alcuni mesi addietro.

9/2449-A/5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Mario Pepe (PD). **Accettato**

La Camera,

premessi che:

la legge comunitaria per il 2008 contiene, nell'elenco delle direttive da attuare, anche la direttiva 2008/98/CE;

l'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva in questione recita: «Gli Stati membri adottano, a norma degli articoli 1 e 4, programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013»;

al fine di una riduzione delle quantità di rifiuti non riciclabili e non differenziabili, che sono tra le principali cause di inquinamento ambientale, è necessario incentivare la produzione e la commercializzazione di imballaggi uniformi (cioè composti da un solo materiale) e composti di bioplastica degradabile;

in media gli imballaggi, a partire dalle buste di plastica, costituiscono il 35 per cento del peso e il 50 per cento del volume (ovvero, in cifre assolute, quasi 12,5 milioni di tonnellate) rispetto al totale dei rifiuti che finiscono nelle discariche italiane,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte al recepimento della direttiva in questione, anche attraverso specifiche previsioni volte a incentivare un sempre maggiore ricorso, da parte dei produttori di imballaggi, ad imballaggi uniformi costituiti da un solo elemento e ad imballaggi composti di bioplastica così da ridurre i motivi di difficoltà nella raccolta differenziata dei rifiuti.

9/2449-A/6. Cosenza.

**Accettato**

La Camera,

premessi che:

il Progetto Nabucco, è un *pipeline* che trasporterà gas naturale dal Caucaso, dall'Iran, dall'Asia Centrale e dal Mediterraneo orientale verso l'Europa occidentale attraverso la Turchia e i Balcani. Allo studio vi sono alcune variazioni del progetto energetico che potrebbero includere rotte attraverso le ex Repubbliche Jugoslave ed anche collegamenti a una rete di gasdotti situati di fronte alla Siria per il trasporto del gas egiziano e libico;

l'accordo, firmato ad Ankara il 13 luglio scorso, da Austria, Bulgaria, Romania, Turchia e Ungheria, prevede la realizzazione del gasdotto entro il 2014. Una volta completato, Nabucco, che avrà una lunghezza di 3300 chilometri, dovrebbe trasportare annualmente 31 miliardi di metri cubi di gas verso l'hùb energetico austriaco di Baumgarten;

la costruzione del gasdotto Nabucco garantirebbe all'Unione europea attraverso una rotta di fornitura alternativa di petrolio e gas naturale una minore dipendenza dal monopolio delle forniture russe;

il 25 per cento del gas utilizzato dall'Unione proviene dalla Russia, e già per due volte diversi paesi europei hanno sofferto interruzioni e riduzioni delle forniture di gas russo: nel 2006 e nel 2009, quando Russia e Ucraina si sono scontrate su prezzi e pagamenti del cosiddetto «oro blu». Anche a causa di queste crisi delle forniture di gas, negli ultimi anni diversi paesi dell'Unione europea hanno cercato, in modo unilaterale o coordinato, di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico;

nel maggio 2009 la *pipeline* South Stream, del cui consorzio fa parte anche l'Eni, ha compiuto significativi passi in avanti grazie agli accordi tra Russia, Italia, Grecia, Bulgaria, Serbia e Slovenia per realizzare un gasdotto che attraverso il Mar Nero colleghi la rete russa ai Balcani ed eventualmente l'Italia;

i progetti South Stream e Nabucco sarebbero sostanzialmente rivali, in quanto il primo perpetuerebbe la dipendenza europea dalle forniture russe mentre il secondo aprirebbe una fonte di approvvigionamento alternativa nel Caspio;

tuttavia ogni governo dell'Unione sembra avere come priorità la tutela del proprio fabbisogno energetico e dei propri consumatori, e solo in seconda battuta si pone l'obiettivo di costruire un mercato energetico europeo integrato e solido;

impegna il Governo

ad adoperarsi in sede europea al fine di realizzare un maggior coordinamento tra i paesi membri in materia di mercato energetico, soprattutto al fine di diversificare le fonti energetiche e di ridurre la dipendenza da singoli paesi produttori, favorendo la realizzazione di infrastrutture alternative per la relativa fornitura ed evitando l'esposizione dei paesi dell'Est europeo, in particolare, a forme di ritorsione quali l'interruzione o la riduzione delle forniture di energia.

9/2449-A/7. Buttiglione, Zinzi.

### **Ritirato**

La Camera,

premesso che:

negli ultimi 17 anni la caccia ha perso una delle sue funzioni fondamentali, vale a dire quella del riequilibrio delle specie animali, con particolare riferimento al contenimento di alcune specie il cui impatto negativo sulle produzioni agricole si fa sentire ogni anno;

nessuno è mai riuscito a realizzare queste azioni di riequilibrio senza la caccia, ed è a questo scopo principale che serve l'attività venatoria in ogni parte del Mondo: tranne che nel nostro Paese;

in Italia assistiamo al proliferare dei corvidi, con il conseguente declino delle specie di piccoli volatili che si riproducono dalle nostre parti, con particolare riferimento alle zone di nidificazione presso le foci dei fiumi;

molte di queste specie non sono mai state cacciate in Italia, eppure sono a rischio;

tutta l'Europa ha adeguato le proprie normative sulla caccia per consentirle di svolgere la sua funzione: eppure, in Italia si continuano a recepire le direttive CEE in materia venatoria soltanto quando c'è da togliere ai cacciatori, mai quando c'è da concedere loro qualcosa;

appare indifferibile che il legislatore si adoperi, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia;

il ministro per le politiche europee, di concerto con i ministri interessati, trasmetta alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della

direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE;

è in corso presso il Senato l'esame di un provvedimento in materia di attività venatorie, impegna il Governo

ad adottare tempestivamente ulteriori iniziative normative che contenga oltre quanto esposto in premessa norme necessarie che rispondono infatti a esigenze urgenti di adeguamento della normativa nazionale all'ordinamento comunitario in materia, essendovi procedure di infrazioni aperte che potrebbero costare allo Stato italiano centinaia di milioni di euro di multa.

9/2449-A/8.Pini, Luciano Rossi.

### **Accettato**

La Camera,

premesso che:

gli effetti del divieto di vendita degli alcolici dopo le due di notte non hanno avuto l'impatto sperato nella lotta alle infrazioni per guida in stato di ebbrezza;

la portata positiva della norma è stata frustrata sia dalla presenza di punti di vendita irregolari sia dal cosiddetto «nomadismo etilico» che porta chi vuole consumare alcolici dopo l'orario di divieto ad una migrazione in cerca di rivendite;

alla luce di quanto verificato occorre introdurre una nuova serie di attività e proposte positive al fine di indirizzare le persone ad un uso più consapevole degli alcolici;

da tempo le istituzioni e le associazioni di categoria si stanno impegnando per costruire un percorso virtuoso con una serie di proposte;

considerato che:

appare indispensabile definire un orario unico sia di chiusura di tutti i locali di intrattenimento e spettacolo su tutto il territorio nazionale e cessazione di ogni loro attività (anche i circoli aperti al pubblico e simili) sia la somministrazione e la vendita di alcolici e superalcolici per tutti gli esercizi pubblici, per gli ambulanti e per i distributori automatici;

molte delle situazioni critiche per i giovani si sono create con il proliferare dei cosiddetti *after hours* dalle 4 alle ore 10, per i quali il divieto tale in tale fascia oraria è da considerarsi prioritario;

al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività all'interno dei locali è inutile consentire agli addetti alla sicurezza la possibilità di divieto di accesso o possibilità di allontanare chi è in stato di alterazione psico-fisica o che in passato ha provocato problemi in quel locale;

è in corso presso il Senato l'esame di un provvedimento (S. 1720) in materia di sicurezza stradale, impegna il Governo

ad adottare tempestivamente ulteriori iniziative normative che diano attuazione a quanto sviluppato nelle premesse e nelle considerazioni, consentendo di realizzare una inversione radicale nelle abitudini dei consumatori, in particolare dei più giovani, per quanto riguarda il consumo di alcolici.

9/2449-A/9.Zeller, Pini, Brugger.

### **Accettato**

La Camera,

premesso che:

nel settore nevralgico delle politiche del terzo pilastro, laddove è fondamentale che le scelte, in particolare di politica criminale e di politica giudiziaria, siano frutto di un confronto dialettico quanto più ampio tra le varie componenti parlamentari, si assiste al monopolio decisionale da parte del Consiglio (e dunque degli esecutivi degli Stati membri), senza che il Parlamento europeo (unica istituzione direttamente rappresentativa dei cittadini dell'Unione) sia adeguatamente coinvolto nelle scelte legislative del settore giustizia, libertà e sicurezza;

una siffatta attribuzione di competenze nella fase ascendente e decisionale dovrebbe imporre di enfatizzare il ruolo del Parlamento nazionale, almeno nella fase, discendente, di adeguamento del

diritto interno al diritto dell'Unione europea, così da controbilanciare e circoscrivere il potere normativo dell'esecutivo derivato da (ed autoalimentato con) il sistema comunitario; tuttavia, nel recepimento degli strumenti normativi di terzo pilastro, si è andata consolidando una prassi che, privilegiando il ricorso alla legislazione delegata, finisce con il confinare l'intervento del Parlamento ad una ratifica meramente burocratica (addirittura anche con forme di silenzio-assenso) dell'operato del Governo;

l'alluvione di leggi-delega e decreti legislativi verificatasi in materia penale negli ultimi anni imporrebbe, già a livello interno, una profonda riflessione sulle derive verso l'esecutivo delle scelte di politica criminale;

il processo legislativo costituito dal conferimento di delega legislativa parlamentare al Governo e correlata decretazione (articoli 76 e 77, comma 1 della Costituzione) è oggetto di particolare attenzione in ambito penale perché propone profili di tensione con le peculiari istanze di certezza e garanzia proprie del principio di legalità, istanze che, tra l'altro, esigono che il diritto penale si fondi sulla legittimazione democratica più immediata e diretta, essendo frutto di un trasparente ed aperto confronto tra maggioranza e minoranze, e non di decisioni assunte esclusivamente all'esecutivo;

oltretutto, nel settore specifico dell'attuazione di norme dell'Unione europea, il ricorso alla legislazione delegata pone all'interprete un ulteriore parametro di legittimità delle norme di recepimento: non vi sono più solo la conformità ai principi costituzionali che regolano il diritto ed il processo penale e la coerenza alle norme dell'Unione europea da attuare (da garantire, tra l'altro, attraverso disapplicazione ed interpretazione conforme), ma anche l'ulteriore termine di costituzionalità rappresentato dalla congruenza tra legge delega, decreto legislativo ed articolo 76 della Costituzione;

vi è la necessità di riaffermare la centralità del Parlamento nel recepimento degli strumenti normativi dell'Unione europea che implicino interventi sul diritto penale sostanziale e processuale, è indispensabile che le Camere sin da ora si riappropriino del proprio ruolo, svincolando dalle procedure previste dalla legge n. 11 del 2005, quantomeno, l'attuazione delle decisioni quadro, impegna il Governo

a prevedere che l'attuazione delle decisioni quadro in parola sia riservata a specifici disegni di legge da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Parlamento in via ordinaria, avviando una prassi che individui, quantomeno per l'attuazione degli strumenti di terzo pilastro, l'esistenza di una riserva assoluta di legge parlamentare.

9/2449-A/10.Vietti, Rao.

## **Respinto**

La Camera,  
premessi che:

nel 2001 il Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» ha introdotto il concetto «di autostrade del mare», ossia servizi di trasporto di elevata qualità basati sul trasporto marittimo a corto raggio;

un'autostrada del mare è costituita da infrastrutture, impianti e servizi che interessano almeno due Stati membri. Tali autostrade sono intese a spostare quote significative di trasporto merci dalla strada al mare;

il successo di questa iniziativa contribuirà al conseguimento di due obiettivi fondamentali della politica europea in materia di trasporti, cioè ridurre la congestione sulle strade e diminuire l'impatto ambientale del trasporto merci;

il documento relativo al riesame intermedio del Libro bianco sottolinea la crescita del problema della congestione stradale, con un costo per la Comunità pari all'1 per cento del PIL circa, e la minaccia che le emissioni di gas serra prodotte dal settore dei trasporti costituiscono per il conseguimento degli obiettivi di Kyoto e ribadisce l'importanza delle autostrade del mare;

l'articolo 12-bis della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

prevede l'apertura delle «autostrade del mare» al fine di concentrare «i flussi di merci su itinerari basati sulla logistica marittima in modo da migliorare i collegamenti marittimi esistenti o stabilirne di nuovi, che siano redditizi, regolari e frequenti, per il trasporto di merci tra Stati membri onde ridurre la congestione stradale e/o migliorare l'accessibilità delle regioni e degli Stati insulari e periferici». La rete transeuropea delle autostrade del mare deve essere costituita da impianti e infrastrutture che interessano almeno due porti situati in due Stati membri diversi;

nell'ambito degli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti gli aiuti all'avviamento sono limitati ai «costi di finanziamento debitamente giustificati» e costituiscono quindi aiuti a favore degli investimenti. Ciò può includere i costi di ammortamento delle navi che forniscono tali servizi. Gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti limitano gli aiuti all'avviamento a due anni e l'intensità massima al 30 per cento;

nell'ambito dei progetti TEN-T, le risorse finanziarie possono essere concesse dagli Stati membri nella misura in cui non vi è un finanziamento comunitario disponibile. Tuttavia, per quanto concerne gli aiuti all'avviamento dei servizi di trasporto, l'articolo 12-bis, paragrafo 5, secondo trattino, della decisione n. 1692/96/CE fa riferimento alle disposizioni in materia di aiuti di Stato del trattato;

pertanto gli Stati membri possono concedere aiuti integrativi nella misura in cui non vi sia disponibilità di finanziamenti comunitari, ma in tal caso sono tenuti al rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato. Poiché, per quanto riguarda gli aiuti a favore del trasporto marittimo a corto raggio, il capitolo 10 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi fornisce indicazioni sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, queste si applicano anche agli aiuti di Stato integrativi;

gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi consentono tuttavia di concedere aiuti di un'intensità massima del 10 per cento per tre anni a favore degli investimenti. Di conseguenza, poiché gli aiuti di Stato non possono superare l'aliquota del 10 per cento per tre anni autorizzata dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, può succedere che per un'autostrada del mare selezionata come progetto TEN-T ma che non ha ricevuto l'importo massimo dell'aiuto comunitario a favore degli investimenti, e cioè il 30 durante due anni, l'aiuto pubblico non raggiunga l'importo massimo prevedibile. Inoltre, la differenza nella durata massima dei due regimi (due anni nell'ambito della decisione n. 1692/96/CE e tre anni negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi) può generare incertezza e confusione;

nell'ambito del progetto TEN-T «*West Med Corridors*», lo *Steering Committee* - composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Italia), *Ministère de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de l'aménagement du territoire* (Francia) e dell'Autorità marittima di Malta - ha lanciato la prima *Call for Proposals* per le autostrade del mare (AdM) del Mediterraneo occidentale (*Priority Project 21*);

le proposte progettuali devono essere presentate da consorzi costituiti da almeno due porti/terminalisti portuali di due differenti Stati membri (tra i quali deve necessariamente esserci uno dei tre Paesi partecipanti: Italia, Francia e Malta) ed almeno da un operatore del trasporto marittimo;

gli obiettivi principali della *Call* sono i seguenti:

a) l'identificazione dei progetti che faranno parte del *Master Plan* delle AdM per il Mediterraneo Occidentale e per contribuire allo sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti;

b) l'individuazione delle proposte di AdM - tra quelle positivamente valutate - che potranno essere sottoposte alle successive *Call for proposals* TEN-T e Marco Polo per l'ammissione al cofinanziamento;

c) la registrazione dei bisogni del mercato (approccio cosiddetto «dal basso») e l'impostazione del *Master Plan* delle AdM conformemente a tali bisogni;

il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 novembre 2009, impegna il Governo:

a promuovere le opportune azioni al fine dell'inserimento della Sardegna nell'ambito delle autostrade del mare con i relativi cofinanziamenti sia infrastrutturali che gestionali;

ad inserire la piastra logistica euro-mediterranea della Sardegna prevista dalla legge Obiettivo del 2001 nella più ampia rete TEN dell'Unione europea al fine di valorizzare sia la posizione che le infrastrutture già presenti nell'isola;

a dare il necessario impulso e sostegno ai rapporti che si auspica possano intercorrere tra realtà portuali sarde e quelle di altre nazioni europee.

9/2449-A/11. Pili, Nilzi, Murgia, Vella, Porcu.

### **Accettato**

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento introduce «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» per l'anno 2009;

la Legge comunitaria annuale rappresenta lo strumento normativa privilegiato per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno e per la modifica di norme nazionali contrarie agli obblighi e alla disciplina europea;

l'Italia è stata oggetto in numerose occasioni di infrazione in materia venatoria da parte della Unione europea, in particolare a causa della violazione aperta e ripetuta della direttiva 79/409/CEE, la cosiddetta «Direttiva uccelli»; nello specifico viene segnalato il mancato recepimento del comma 4 dell'articolo 7;

l'articolo 7, comma 4, della direttiva 79/409/CEE riporta testualmente: «Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia»;

l'Unione europea (atto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 7 marzo scorso) ha presentato ricorso ufficiale contro l'Italia per il mancato recepimento della direttiva sopracitata e rispettivamente riguardo alla tutela dei periodi di nidificazione, delle specie protette, dei periodi di caccia, dell'esercizio delle deroghe da parte delle regioni;

da quanto si apprende da organi di informazione la Commissione europea ha deciso di «richiedere la condanna» dell'Italia al pagamento delle spese in giudizio per le ripetute violazioni della direttiva 79/409/CEE commesse dalla regione Veneto riguardo la concessione di deroghe per la caccia nei confronti di specie di uccelli protetti;

l'attività venatoria è regolata, nel nostro Paese, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». Questo provvedimento disciplina l'attività della caccia e rappresenta un punto di equilibrio avanzato e condiviso dalle associazioni venatorie, ambientaliste e degli agricoltori. La stessa legge presenta, tra i suoi principi ispiratori, la tutela del patrimonio faunistico nazionale e disciplina l'attività venatoria attraverso dati e parametri scientifici e stabilisce che le regioni esercitano le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento della gestione faunistico-venatoria;

lo stesso articolo 35, al comma 2, precisa che «sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge»;

ad oggi, ad oltre 17 anni della sua entrata in vigore, non è stata ancora presentata in Parlamento nessuna relazione ufficiale, completa ed esaustiva dello stato di attuazione della legge n. 157 del 1992 (come richiesto dalle direttive comunitario in materia) da parte dei diversi ministri competenti; alla luce di questo esposto risulta evidente la necessità di produrre la relazione sulla legge n. 157 del 1992 per verificarne lo stato di attuazione e predisporre eventuali interventi correttivi, concertati con gli attori sociali interessati, al fine di uniformare la normativa nazionale vigente in materia, con le direttive europee; in tal modo si potrebbero evitare ulteriori richiami, ricorsi e sanzioni da parte dell'Unione europea che gettano discredito sul sistema politico ed istituzionale dell'intera nazione creando al tempo stesso un pericoloso caos normativo,

impegna il Governo

a presentare, in tempi brevi, in Parlamento la relazione di attuazione della citata legge n. 157 del 1992 per portarne a conoscenza della Camera lo stato di attuazione sul territorio nazionale (anche al fine di comunicarne i risultati alla Commissione europea come sancita dall'articolo 7, comma 4, della direttiva 79/409/CEE);

ad avviare conseguentemente su quella base un confronto nelle sedi competenti e tra le associazioni venatorie, ambientaliste e degli agricoltori, per valutare gli aggiornamenti legislativi necessari a rendere l'insieme delle norme presenti più attuali ed efficaci sul piano interno e comunitario.

9/2449-A/12.Cenni.

**Respinto**